

ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

N 15

OGGETTO: Liquidazione indennizzo danni causati ai veicoli dalla fauna selvatica vagante Sig. Andrea Fraticelli e Sig. Gildo Cervigni – Provvedimento V.P. n.6/2021

Data 09/02/2021

L'anno duemila ventuno, il giorno nove del mese di Febbraio, nel proprio ufficio,

IL DIRETTORE

Premesso che con Delibera di Consiglio Direttivo n.34 del 30/06/2020 veniva deliberato il bilancio di previsione anno 2020_2022 annualità 2020;

Dato che l'Ente Parco Regionale del Conero alla data del 30 novembre 2020 non ha approvato il bilancio di previsione anno 2021_2023 annualità 2021 in quanto la Regione Marche pur avendo stanziato i fondi per gli enti gestori dei parchi regionali nel proprio bilancio 2021_2023 non ha ancora definito e quindi assegnato alle singole aree protette il contributo ai sensi del redigendo PQUAP 2021/2025;

che con Decreto 13 gennaio 2021 del Ministero dell'Interno, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.13 del 18/01/2021, il Ministro dell'Interno ha differito al 31/03/2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021_2023 annualità 2021 degli enti locali;

Considerato che con Provvedimento del Vice Presidente n.3 del 27/01/2021 avente per oggetto "Assegnazione esercizio provvisorio sino al 31/03/2021 con schema di bilancio D.Lgs.118/2011 – Autorizzazione PEG provvisorio annualità 2021- bilancio di previsione 2020/2022", veniva deliberato di avvalersi dell'esercizio provvisorio fino alla data del 31 marzo 2021, così come previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs.n.118/2011;

che con il sopra citato provvedimento, nelle more dell'approvazione del PEG per l'anno 2021, i titolari di posizione organizzativa e responsabili di Uffici assumeranno gli impegni di spesa, per i servizi e gli uffici di loro competenza come già individuati nel PEG anno 2021 del bilancio di previsione 2020/2022, approvato con delibera di Consiglio Direttivo n.35 del 30/06/2020 e successive variazioni, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, così come previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs.n.118/2011, aggiornato da ultimo con decreto ministeriale del 28 ottobre 2015, che prevede al punto 8:

8 Esercizio provvisorio e gestione provvisoria

8.1 *Nel corso dell'esercizio provvisorio, o della gestione provvisoria, deliberato o attuato secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente, gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio.*

8.2 *Per gli enti locali che non approvano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, l'esercizio provvisorio è autorizzato con il decreto dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151 comma 1, TUEL, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze.....*

8.4

Nel corso dell'esercizio provvisorio, possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. In tali casi, è consentita la possibilità di variare il bilancio gestito in esercizio provvisorio, secondo le modalità previste dalla specifica disciplina di settore.

Nel corso dell'esercizio provvisorio, non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, , unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce "di cui fondo pluriennale vincolato)", con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

